

ALLEGATO AL CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO

PARTITE ASSICURATE:

FABBRICATI: €.117.000.000,00

CONTENUTO: €.4.300.000,00

RISCHIO LOCATIVO: €.2.585.000,00

RISCHIO LOCATARI: €.2.585.000,00

RICORSO TERZI: €.2.585.000,00

IMMOBILE CON VALORE PIU' ALTO DI INVENTARIO 2017: €12.400.000,00

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Eventuali moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

La polizza viene sottoscritta digitalmente da entrambe le parti.

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

CONTRAENTE	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
Assicurazione	il contratto di assicurazione
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	l'impresa assicuratrice (e le Coassicuratrici)
Danno liquidabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di Indennizzo;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Franchigia	la somma, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato;
Scoperto	la somma che rimane a carico dell'Assicurato espressa in percentuale sull'indennizzo risarcibile;

Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
Valore intero	forma di assicurazione che copre l'intero valore delle cose assicurate, con applicazione della regola proporzionale;
Primo rischio assoluto	base alla quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale
Regola proporzionale	se l'assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in proporzione alla parte suddetta (art.1907 del C.C.)

SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Incendio	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del «colpo d'ariete» non sono considerati scoppio.
Patrimonio immobiliare	l'intera costruzione edile (comprese le dipendenze costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, passaggi coperti e altre pertinenze, quali centrale termica, box e simili) e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi e pensiline, le opere di fondazione e quelle interrate; l'impiantistica al servizio dei fabbricati: impianti idrici, igienici, tecnici, impianti fissi di illuminazione, caldaie, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento boiler inclusi o di condizionamento dei locali, impianti di segnalazione e comunicazione (impianti semaforici e tabelloni luminosi inclusi), ascensori, tubazioni, montacarichi, scale mobili, insegne, antenne radiotelevisive centralizzate, ciminiera, camini, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese

	<p>fognature, recinzioni e pensiline annesse, tettoie, passaggi coperti e simili, migliorie, affreschi, statue, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, graffiti e mosaici in genere. Prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente con materiali combustibili. Nel caso l'assicurazione riguardi porzioni di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.</p>
Beni mobili (Contenuto)	<p>A) comuni (in fabbricati e/o all'esterno in aree adiacenti e/o di pertinenza degli stessi) Macchinari, attrezzature, arredamento, merci e scorte, valori e preziosi, nonchè ogni altro Ente di proprietà della Contraente e/o in suo possesso o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo con la sola esclusione di quanto già garantito alla voce relativa al patrimonio immobiliare di cui sopra e ai beni mobili pregevoli sottoindicati.</p> <p>B) pregevoli (in fabbricati e/o all'esterno in aree adiacenti e/o di pertinenza degli stessi) Oggetti e/o opere d'arte e/o di particolare pregio, ivi compresi quadri, dipinti, arazzi, statue, strumenti musicali, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, libri, medaglie, archivi e documenti storici, fotografie, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico., di proprietà della Contraente e/o in suo possesso, comodato, o disponibilità a qualsiasi titolo anche temporaneo, nonchè in deposito presso terzi, o di proprietà di terzi contenuti o depositati presso gli immobili dell'ente.</p>
Tetto	<p>il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).</p>
Copertura	<p>il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.</p>
Solaio	<p>il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.</p>

ENTI NON DIVERSAMENTE IDENTIFICATI

Viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto contenuto entro il recinto di ogni "fabbricato", deve intendersi assicurato, sia che si trovi nel sottotetto dei fabbricati, sia all'aperto. Si intendono assicurati anche gli enti all'aperto per naturale destinazione.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene verranno attribuiti alla voce "Beni mobili".

In nessun caso l'assicurato sarà tenuto ad allegare alla presente polizza elenco analitico dei fabbricati e del loro contenuto.

DESCRIZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI ED UBICAZIONE DEL RISCHIO

Si intende compreso il patrimonio immobiliare ed i beni mobili:

- di proprietà o comproprietà del Contraente, anche se in uso o in possesso di terzi a qualsiasi titolo;
- di proprietà di terzi e che il Contraente detenga in gestione, locazione, concessione, comodato, possesso, uso, custodia, deposito e/o a qualsivoglia altro titolo, pertinenti allo svolgimento dell'attività istituzionale dell'Ente, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: uffici, magazzini, esercizi pubblici, capannoni industriali, ambulatori e laboratori, servizi socio-sanitari, centri di rieducazione, civili abitazioni, uffici giudiziari, farmacie, colonie marine, scuole, asili, teatri, pinacoteche, musei, biblioteche, chiese, cimiteri, centri sportivi ed altri edifici, compresi quelli storici, e strutture (anche mobili) comunque utilizzati per l'esercizio di tutte le attività dell'Amministrazione Comunale, comunque svolte e da chiunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa che fra gli Enti assicurati che costituiscono il patrimonio immobiliare sono comprese anche le tensostrutture e le pressostrutture.

Quanto attiene i processi dell'attività svolta, la forza motrice, l'uso di infiammabili, di esplosivi, di sostanze pericolose e merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti, le attrezzature e tutti i servizi ausiliari sono quelli necessari allo svolgimento dell'attività del Contraente, comprese tutte le operazioni e attività preparatorie, accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte in relazione a quanto la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare e con le modalità che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare.

GARANZIA BASE

ART. 1 - RISCHI ASSICURATI/RISCHI ESCLUSI

La Società, nella forma “a valore intero” purché non diversamente previsto alle singole garanzie, indennizza i danni materiali diretti e consequenziali causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

1.1 – Incendio

1.1.1 Parificazione danni

Sono parificati ai danni di incendio oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dell'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

1.2 - Fulmine

1.3 - Esplosione e scoppio

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, con esclusione delle distruzioni o danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi, fatto salvo quanto stabilito per gli eventi socio-politici.

1.4 - Implosione

Premesso che per "implosione" si intende il repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione esterna e/o carenza di pressione interna, la Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte.

1.5 - Esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di materie e sostanze esplosive che l'Assicurato è autorizzato a detenere, nonché di altri esplosivi presenti a sua insaputa anche nelle immediate vicinanze.

1.6 - Caduta di aeromobili

La Società risponde dei danni causati agli enti assicurati dalla caduta di aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate e relative scorie.

1.7 - Autocombustione

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

1.8 - Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residuati del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di trattamento, smaltimento e decontaminazione, nonché le spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare, comprese quelle di montaggio e smontaggio, relative ad enti assicurati non colpiti da sinistro o parzialmente danneggiati. Il risarcimento si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza. Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile. Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati. Agli effetti della presente garanzia non è operante il disposto del presente capitolato relativo all'assicurazione parziale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 5% delle somme assicurate rispettivamente per Fabbricati e Contenuto ed in eccedenza alle somme stesse, con il limite massimo di €. 104.000,00.= per sinistro.

1.9 - Onda sonora

La Società risponde dei danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

1.10 - Urto di veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo di incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari purché non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

1.11 - Fenomeno elettrico

La Società risponde dei danni alle macchine, apparecchi, circuiti ed impianti elettrici o elettronici, audio e audiovisivi per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati (compresa l'azione del fulmine, dell'elettricità atmosferica e gli eventi socio-politici) anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. Questa garanzia opera anche per i danni materiali e diretti agli impianti elettrici fissi al servizio dei fabbricati assicurati (quali ad esempio: motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) compresa la quota degli impianti costituenti proprietà comune del maggior immobile del quale il fabbricato assicurato forma eventualmente parte.

con esclusione dei danni :

- a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade elettriche o ad altre fonti di luci;

- avvenuti in occasione di collaudi, durante le fasi di montaggio, prove, manutenzione e sperimentazioni o dovuti a difetti preesistenti e già noti all'Assicurato.

L'assicurazione è prestata esclusa l'applicazione dell'articolo 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del massimale di €. 77.50000.= per anno assicurativo.

1.12 - Fumo, gas e vapori

La Società risponde dei danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritti in polizza in conseguenza di:

- improvviso o accidentale guasto o rottura verificatesi nelle attrezzature o impianti medesimi;
- eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.

1.13 - Danni consequenziali

Qualora in conseguenza di eventi previsti dalla presente polizza, e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, la presente polizza coprirà anche tali danni così risultanti. A titolo esemplificativo, e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, possono consistere e/o essere dovuti a:

- fumi, gas, vapori;
- mancato od anormale erogazione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di climatizzazione;
- colaggio e fuoriuscita di liquidi.

1.14 - Rovina di ascensori e montacarichi

La Società risarcisce i danni materiali arrecati ai fabbricati da rovina di ascensori, montacarichi o scale mobili, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

1.15 - Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti, serramenti, vetrate, lucernari, lastre in cemento - amianto o altri conglomerati artificiali, e manufatti in materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, merci posti sotto fabbricati e/o tettoie da: uragano, bufera, tempesta, vento, grandine, trombe d'aria, fulmini, nubifragio e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate, trascinate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). I danni che si verificano all'interno dei fabbricati e i danni al contenuto dello stesso sono risarcibili soltanto se avvenuti a seguito di

rotture, brecce o lesioni provocate dalla violenza degli eventi atmosferici al tetto, alle pareti, ai serramenti, ai lucernari o a ogni altra apertura protetta anche da solo vetro.

Con esclusione dei danni:

a. causati da:

- inondazioni provocate dal mare, anche se derivate da uragano, tempesta o da qualsiasi altra causa;
- gelo, neve, nevischio e ghiaccio che non sia grandine;
- cedimenti o franamenti del terreno;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;

b. subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru;
- autoveicoli all'aperto;
- enti all'aperto (eccetto quelli posti all'aperto per naturale destinazione);
- limitatamente alla grandine: capannoni pressostatici e simili, plastica e quanto in essi contenuto. Sono comunque comprese nella garanzia le tensostrutture e le pressostrutture.

A parziale deroga di quanto stabilito dal comma b) resta convenuto che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli alberi di alto fusto presenti nel territorio comunale, con la precisazione che la presente estensione di garanzia è valida unicamente per gli "eventi atmosferici" sopra indicati, escluse tutte le altre causali di danno.

Limitatamente ai fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), e a quanto in essi contenuto in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengono nel corso dell'annualità assicurativa, un importo superiore a € 77.500,00.=.

Il pagamento dell'indennizzo di cui alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia assoluta di € 800,00. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo importo superiore all'80% del valore a nuovo di ogni singola unità immobiliare, con il massimo di € 5.170.000,00 per anno assicurativo.

1.16 - Eventi socio - politici

La Società risponde:

- 1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

a. di furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

b. causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione dei lavori, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

c. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia "merci in refrigerazione");

d. verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 30 (trenta) giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Il pagamento dell'indennizzo di cui alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia assoluta di € 500,00.= In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo importo superiore all' 80% del valore a nuovo di ogni singola unità immobiliare, con il massimo di € 5.170.000,00.= per anno assicurativo.

1.16.1 – Furto di fissi ed infissi

La Società indennizza i danni materiali diretti da furto di fissi ed infissi dei fabbricati assicurati anche in occasione di eventi socio-politici e parimente indennizza i guasti agli stessi arrecati dai ladri.

1.17 - Gelo e ghiaccio

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento e di condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza. L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo, per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, di € 77.500,00.= e con la detrazione per singolo sinistro della franchigia assoluta di € 500,00.=

1.18 - Acqua condotta, traboccamento acqua da occlusione e rigurgito fognature, spese di ricerca e riparazione rottura od occlusione acqua condotta

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, esclusi infiammabili e corrosivi, fuoriusciti a seguito di guasto o rottura di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento, di cisterne, contenitori, condutture e tubazioni in genere al servizio dei fabbricati, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui e/o delle attività descritte in polizza. Sono compresi i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico - sanitari, di riscaldamento o di condizionamento per occlusione delle relative tubazioni, nonché rigurgito di fognature, il tutto se al servizio del fabbricato, del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui.

La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.

Si intendono inoltre comprese le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento e di condizionamento che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società esclusivamente per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

La presente garanzia è prestata con il limite di risarcimento di euro 12.000,00.= per sinistro e di euro 26.000,00.= per anno assicurativo e con la detrazione per singolo sinistro della franchigia assoluta di €500,00.=

1.19 - Colaggio di impianti automatici di estinzione (ove esistenti)

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la relativa riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia assoluta di € 260,00.= e con il limite di risarcimento di € 77.500,00.= per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

1.20 - Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana anche proveniente dal fondersi del ghiaccio o della neve accumulatasi sul fabbricato, penetrata all'interno del fabbricato. Sono compresi i rigurgiti da fognature e/o mancato recepimento del sistema fognario a seguito di forti precipitazioni.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni:

- a. che si verificassero ai fabbricati /lo loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b. causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c. da cedimento o franamento del terreno o da inondazioni;
- d. a vetri o cristalli;
- e. dovuti ad umidità e stillicidio nonché a incuria nella manutenzione del fabbricato;
- f. indiretti

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia assoluta di € 500,00.= In nessun caso la Società pagherà un importo superiore a € 77.500,00.= per sinistro e per anno assicurativo.

1.21 - Intasamento gronde e pluviali

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi e dei sistemi fognari a questi collegati in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato previa detrazione per singolo sinistro della franchigia assoluta di € 500,00.= In nessun caso la Società pagherà un importo superiore a € 77.500,00.= per sinistro e per anno assicurativo.

1.22 - Dispersione dei liquidi

La Società risponde:

- del danno di dispersione di liquidi contenuti in recipienti, loro parti e tubature ad esse relative;
- dei danni subiti dalle altre cose assicurate in conseguenza della dispersione del predetto liquido, anche quando non ci sia sviluppo di fiamma;
- avvenuti in conseguenza di:
 - a. improvviso od accidentale guasto o rottura dei predetti contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
 - b. eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza;

La Società non risponde, se non specificatamente pattuito:

- a. dei danni di stillicidio conseguenti a:
 - imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, loro parti o tubature ad essi relative;
 - corrosione, usura;
- b. dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che la Società pagherà il 95% dell'indennizzo restando il rimanente 5% a carico dell'Assicurato.

1.23 - Merci in refrigerazione (ove esistenti)

La Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido refrigerante

conseguenti:

a) ad eventi garantiti in polizza;

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti l'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai precedenti punti a) e b) sono causati da persone (dipendenti o non dell'assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 (sei) ore, l'Assicurato si impegna, in tal caso, a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 (dodici) ore.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo di € 5.170,00.= per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

1.24 - Cose assicurabili a condizioni speciali

Si intendono compresi nella somma assicurata anche i seguenti beni:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici, cablaggi e collegamenti in rete. La Società, oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento; al riguardo l'indennizzo sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime, se le cose, distrutte o danneggiate, non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo. Si intendono compresi i danni direttamente causati dalla mancanza, temporanea o definitiva, dei suddetti beni eventualmente dovuti per legge a terzi.

- quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte letterarie e scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, pietre, libri antichi, metalli preziosi e le cose in genere aventi valore artistico o storico.

In caso di danno l'indennizzo sarà pari al solo costo di riparazione o di rimpiazzo escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. La presente estensione di garanzia è prestata senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907

del Codice Civile sino a concorrenza dell'importo di € 260.000,00.= per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

1.25 - Biblioteche

Limitatamente alle biblioteche viene convenuto tra le Parti che:

- a. la Società, in caso di sinistro, provvederà a compensare il valore dei libri parzialmente o totalmente danneggiati, come segue:
- b. il valore dei libro sarà dato dal listino in vigore delle Case Editrici, se ancora disponibile, con il massimo indennizzo per libro di € 1.033,00.=;
- c. se non più disponibile presso le Case Editrici o comunque presso rivenditori anche specializzati, verrà effettuata una valutazione equitativa in accordo tra le Parti che tenga conto dell'età, dei tipo di rilegatura, stampa e impaginazione, della rarità. In nessun caso il valore per singolo volume potrà superare l'importo € 1.033,00.= Il risarcimento sarà in questo caso proporzionale alla parte danneggiata del libro;
- d. i libri e manoscritti rari, le rarità bibliografiche, i disegni di valore rilevante ed in genere le cose aventi speciale valore artistico o storico, sono risarcibili secondo le modalità previste alla clausola " cose assicurabili a condizioni speciali".

1.26 - Ordinanze di autorità e oneri di urbanizzazione

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza la Società risarcisce:

- a. le maggiori spese, compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione, in vigore al momento del sinistro, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra;
 - b. le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento, anche di enti non danneggiati, in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocazione.
- Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo una somma superiore a € 155.000,00.=

1.27 - Onorari periti, architetti, ingegneri e consulenti

La Società si impegna a risarcire l'Assicurato dell'importo da lui versato in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli onorari del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Si conviene inoltre che la somma assicurata includa gli onorari di architetti, ispettori, ingegneri e consulenti, anche dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenuti per la riparazione e/o ricostruzione conseguente a sinistro, nonché gli oneri sostenuti per esibire prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre. La Società inoltre rimborsa fino alla concorrenza della somma assicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per la riprogettazione dei fabbricati danneggiati o

distrutti a seguito di sinistro cagionato da taluno dei rischi garantiti dalla presente polizza, con esclusione delle spese di progettazione per migliorie o modifiche apportate al progetto originale, salvo modifiche effettuate in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della riparazione o ricostruzione.

Detti rimborsi sono subordinati alla presentazione alla Società, da parte dell'Assicurato, della relativa documentazione a prova delle spese sostenute, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

La garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 77.500,00.= per sinistro ed anno.

La presente garanzia deve intendersi prestata "a primo rischio assoluto"

1.28 - Sostanze infiammabili e merci speciali

La Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento assicurato, in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

1.29 Patrimonio mobiliare presso terzi. Patrimonio mobiliare soggetto a spostamento

Gli Enti assicurati si intendono garantiti, sino al 15% dell'importo assicurato alla partita 2, anche quando si trovino presso Terzi o in locazione, comodato, uso, esposizioni e/o mostre e comunque in disponibilità del Contraente oppure siano in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.

Gli Enti assicurati si intendono garantiti sino al 10% dell'importo assicurato alla partita 2 anche quando per effetto del loro utilizzo siano soggetti a spostamento al di fuori delle ubicazioni dove il Contraente svolge la sua attività, ovvero caricate su autocarri o in corso di carico, purché nell'ambito del recinto del complesso assicurato.

1.30 - Macchinari ed attrezzature elettroniche

Si intendono garantiti con la presente polizza il macchinario, le attrezzature, le apparecchiature e la strumentazione elettronica in genere in quanto non coperti con altre polizze di assicurazione, nonché i beni stessi relativamente ai danni o parti di danno che risultassero non indennizzabili in forza delle suddette altre polizze.

1.31 - Beni in leasing

Premesso che nei beni oggetto di copertura possono esistere beni in "leasing" già coperti da garanzia assicurativa da altre Società, di comune accordo tra le parti si conviene quanto segue:

- a) qualora la somma assicurata con dette coperture fosse insufficiente, la Società concorrerà al pagamento dell'indennizzo per la parte eventualmente scoperta (fermi restando franchigie e/o scoperti);
- b) la Società risarcirà totalmente i danni materiali e diretti conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza ma non previsti dalla copertura suddetta;

c) si intendono invece esclusi dalla presente polizza macchinari e/o attrezzature integralmente già assicurate.

Agli effetti del risarcimento valgono le condizioni tutte della polizza di riferimento.

1.32- Opere di miglioria

Qualora, a causa di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato procedesse alla ricostruzione, riparazione o rimpiazzo dei beni danneggiati in modo diverso rispetto alla situazione preesistente, nella determinazione dell'indennizzo spettante si terrà conto anche di tale circostanza. L'indennizzo così determinato non potrà in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe spettato all'Assicurato se avesse ripristinato la preesistente situazione, aumentato, qualora l'Assicurato abbia sostenuto maggiori spese per migliorie e/o diversa costruzione e unicamente per quanto concerne gli enti di cui alle partite Fabbricati e Beni mobili, dell'importo relativo a tali maggiori spese per migliorie, per una somma pari al 20% del danno liquidabile a termine di polizza.

1.33 - Perdita pigioni

La Società indennizza, se il fabbricato è di proprietà dei Contraente e da questi locato, i danni derivanti dalla perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato da sinistro risarcibile a termini di polizza, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza dell'importo di € 260.000,00.= per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

1.34 – Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termine degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risarcisce, secondo le norme di legge, i danni materiali ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, direttamente causati da evento garantito in polizza, anche se avvenuto con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore dei locali troverà applicazione il disposto dall'art.3.2 – Assicurazione parziale.

1.35 - Ricorso dei locatari

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato (oppure: dei locali) descritti in polizza, risponde, secondo le Condizioni tutte di polizza e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o da altri eventi previsti dalla presente polizza alle cose mobili di proprietà dei locatari, o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività dei locatari, sino alla concorrenza del 15% del massimale previsto per la presente garanzia.

L'Assicurato deve immediatamente informare la società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

1.36 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile per danni cagionati alle cose di terzi (beni mobili ed immobili), dall'azione diretta di taluno dei rischi garantiti o come conseguenza immediata di tale azione.

Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato (compreso il Sindaco e gli altri rappresentanti legali dell'Ente) o da dolo e/o colpa grave degli Amministratori, del Direttore Centrale, del Segretario dell'Ente, nonché delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, compresi i dipendenti e i collaboratori.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività di terzi; l'indennizzo risulterà pari al 10% del massimale assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo; nonché quelli relativi alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Esclusivamente a maggior chiarimento, si precisa che sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche diverse dal Contraente, compresi, tra gli altri, i dipendenti, i collaboratori e gli Amministratori dell'Ente (compreso il Sindaco e gli altri rappresentanti legali dell'Ente), i locatari, i coinquilini, i condomini ed il proprietario.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Cod. Civ.

La garanzia è operante anche in caso di danno originato da enti (cose) non assicurati con la presente polizza. Il massimale stabilito quale limite di indennizzo deve intendersi a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

1.37 – Valori e monete

Si intendono compresi nella somma assicurata a titolo di Beni mobili anche i seguenti beni: biglietti di banca, titoli di credito, di pegno ed in genere qualsiasi carta

rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate. La presente estensione di garanzia è prestata sino a concorrenza dell'importo di € 26.000,00.= per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa.

1.38 Spese extra

In caso di danno ai fabbricati e/o al contenuto per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgono nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti.

L'assicurazione è prestata esclusa l'applicazione dell'Art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del massimale di € 52.000,00.= per anno assicurativo.

1.39 Spese di ricostruzione archivi

La Società risponde, fino a un massimo di € 52.000,00.= per anno assicurativo ed esclusa l'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenute per la ricostruzione di archivi e documenti.

E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

1.40 Rottura lastre e cristalli

La società risponde, con il limite di € 26.000,00.=per evento e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del CC, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la sostituzione di lastre di vetro o cristallo o specchi (escluse le cornici) collocati ed installati su fabbricati di proprietà dell'Ente o nella disponibilità del medesimo contro i danni materiali e diretti di rottura dovuti a causa accidentale od a fatto involontario dell'assicurato o ad uno degli eventi assicurati con la presente polizza.

1.41 – Grandine

Fermo quanto disposto nella garanzia relativa agli eventi atmosferici e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro e per anno pari ad € 250.000,00 con una franchigia assoluta di € 550,00.= per ciascun sinistro.

1.42 - Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia derivanti da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e dal Legale Rappresentante dell'Ente, nonché da dolo o colpa grave delle persone di cui il Contraente, l'Assicurato o il Legale Rappresentante deve rispondere a norma di legge, compresi quelli afferenti ad inadempienze della normativa in vigore sulla prevenzione e protezione dei rischi.

1.43 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia a esercitare il diritto di rivalsa, nei confronti di chiunque – salvo il caso di dolo -, ad essa spettante ai sensi di legge, (art. 1916 C.C.), senza l'espressa autorizzazione scritta del Contraente/Assicurato.

1.44 -Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte di polizza in conseguenza di smottamenti, franamenti, valanghe, slavine, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto nel qual caso la presente estensione sarà valida anche se il sopracitato evento sia stato determinato da "Terremoto" ma soggetta agli stessi limiti di indennizzo e franchigie previsti per la garanzia "Terremoto" (se prevista in polizza).

Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia fissa di €10.500,00.=. La garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro e per anno pari ad €400.000,00.

1.44.1 - Sovraccarico neve

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati, nonché ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza. Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il

pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia fissa di € 4.000,00.=. In nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro importo superiore al 50% del valore a nuovo di ogni singola unità immobiliare con massimo di €10.400.000,00.= per anno assicurativo.

1.44.2 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali direttamente causati, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione e allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Sono comunque esclusi i danni subiti da:

- a. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, mareggiata, marea, maremoto, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli beni assicurati;
- c. enti mobili all'aperto.

La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di €500.000,00 con uno scoperto del 10% con il minimo di €15.000,00 per singolo sinistro.

1.44.3 -Terremoto

La Società risponde dei danni materiali direttamente causati, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causato da eruzione vulcanica;
- c. causati da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia, che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

La presente garanzia è prestata con un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di €1.000.000,00 con lo scoperto del 10% con il minimo di €15.000,00 per singolo sinistro.

ART. 2 - RISCHI ESCLUSI

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole clausole che precedono, sono altresì esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati da eruzioni vulcaniche;
- d. da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e. alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- f. indiretti quali cambiamento di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso Terzi".

ART. 3 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

3.1 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Il Contraente è comunque esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l'obbligo di darne avviso in caso di sinistro.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione

dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

3.2 - Assicurazione Parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

3.3 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga dell'art. 1907 del C.C. ed a quanto previsto dalla Condizione "Assicurazione Parziale", in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora detto limite risultasse superato il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà sull'eccedenza al predetto 20%.

3.4 - Pagamento del premio e termini di rispetto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, si precisa comunque che il pagamento della rata di premio potrà avvenire entro 30 giorni dall'effetto del contratto senza che ciò impedisca la regolare decorrenza delle garanzie di polizza.

Il premio deve essere pagato alla Direzione Generale della Società o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

Il premio viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza e successivamente è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine del periodo assicurativo annuo (o del minor periodo di durata del contratto), il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società le variazioni intervenute nelle partite assicurate affinché si possa procedere alla regolazione del premio definitivo. Tasso imponibile per regolazione premio _____ per mille. (Il tasso di regolazione non potrà essere in alcun caso superiore al tasso di quotazione iniziale della polizza)

La Società, ricevuta la comunicazione anzidetta, emetterà l'appendice relativa. Il pagamento dell'eventuale differenza risultante dalla regolazione deve essere eseguito dalla parte debitrice entro 60 giorni dalla data di ricevimento della citata appendice da parte del Contraente. Qualora dal conteggio di regolazione risulti un rimborso di premio, lo stesso verrà riconosciuto al Contraente al netto delle imposte.

3.5 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza é stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro, però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, i diritti e ragioni sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

3.6 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

3.7 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro, la Società delegataria è tenuta a liquidare l'indennizzo in un'unica soluzione anche per conto delle Coassicuratrici anche se le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata esclusa ogni responsabilità solidale. Gli Assicuratori hanno convenuto di affidare la Delega per la gestione della presente polizza alla Spett.le =====; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno intrattenuti con la predetta Delegataria.

La suddetta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici, indicate nella polizza o appendice, a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul documento di assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati e dei premi spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente polizza.

Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, compreso l'incasso dei premi la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente direttamente nei confronti della Società delegataria e tale procedura è accettata dalle medesime.

3.8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni cui le Parti sono tenute, oltre che a mezzo lettera raccomandata (anche a mano), possono essere fatte - e debbono quindi ritenersi valide - anche a mezzo telegramma, telex o telefax. Tutte le comunicazioni del contraente possono essere indirizzate - e debbono quindi ritenersi valide - sia alla Direzione Generale della Società che all'Agenzia presso la quale è appoggiato il contratto.

3.9 - Oneri fiscali

Le tasse, le imposte, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

3.10 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto dalle condizioni di cui al presente capitolato, valgono unicamente le norme stabilite dal vigente Codice Civile.

4 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

4.1 - Variazioni del rischio

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione.

4.2 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, né può essere invocata dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifestata malafede. La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

4.3 - Esonero dichiarazione di precedenti sinistri

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'Assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione del presente contratto, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

4.4 - Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempreché le stesse si verificano per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

4.5 - Modifiche e trasformazioni

Relativamente alle cose assicurate con la presente polizza, le Parti si danno atto reciprocamente che saranno comprese in garanzia anche quei beni che subiscono, in corso di validità della polizza, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, demolizioni e lavori di ordinaria manutenzione e/o di ristrutturazione, per esigenze del Contraente o dell'Assicurato in relazione alle sue attività. In caso di modifica nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzione di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e parti di macchine, sia in opera che a piè d'opera nell'ambito dello stabilimento e/o cantiere. L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio, essendo in connessione con le attività da esso svolte.

Si conviene inoltre che l'assicurazione non subirà interruzioni o sospensioni di garanzie nell'ipotesi che il Contraente/Assicurato consegni il patrimonio immobiliare ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere

4.6 Copertura automatica nuovi enti / esclusioni

Premesso che:

- per acquisizione si intende sia l'acquisto sia la presa in consegna di enti, a qualsiasi titolo;
- per alienazione si intende sia la vendita sia la cessazione d'uso di enti, a qualsiasi titolo;

agli effetti della copertura assicurativa e per le variazioni che intervengano successivamente alla data di decorrenza della presente polizza, si ritengono immediatamente assicurati gli enti acquisiti così come esclusi dall'assicurazione gli enti alienati successivamente alla data della stipula della presente.

L'assicurato pertanto si impegna a fornire alla società gli elementi necessari per la regolazione del premio con le modalità e i tempi di cui al precedente articolo 3.4 del presente capitolato.

Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) nella sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative dell'Assicurato.

Si conviene comunque tra le parti che l'inserimento di cespiti immobiliari di valore singolo superiore a € 10.400.000,00.= è soggetto a preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato.

Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato stabilito dalla Sezione Gestione del Patrimonio dell'Assicurato ed è espresso come valore di inventario immobiliare – (non valore a nuovo dell'immobile).

Tale valutazione, tuttavia, non è considerata quale "stima accettata" agli effetti dell'Art. 1908 del C.C.

4.7 - Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita al momento del sinistro è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) Non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante.

4.8 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile;
- b. fare denuncia agli organi di polizia o all'autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penale;
- c. dare avviso scritto, anche a mezzo telefax o pec, alla Direzione Generale della Società o all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dal momento in cui l'ufficio dell'ente Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.

Il Contraente/Assicurato è responsabile verso la Società di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al presente articolo. Ove poi risulti che questi abbiano agito con colpa grave, la società ha il diritto di ridurre

l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. Nel caso in cui gli stessi abbiano agito in connivenza con terzi danneggiati o ne abbiano favorito le pretese, decadono dal diritto del contratto.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a. fornire alla Società entro 20 (venti) giorni dalla data di denuncia del sinistro, l'elenco delle cose colpite dal sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento
- b. fornire alla Società copia dell'eventuale denuncia fatta agli organi di polizia o all'autorità Giudiziaria;
- c. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

5.2 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o danneggiate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade dal diritto all'indennizzo.

5.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b. dai membri del collegio arbitrale di cui al successivo punto 5.18 del presente capitolato.

5.4 - Mandato dei periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi in caso di sinistro";

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";

4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

5.5 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più enti assicurati, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare o contenere, per quanto possibile, le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione degli enti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

5.6 - Proseguo dell'attività senza perizia

Fermo l'obbligo di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

5.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza e l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) Fabbricati: "Valore a nuovo" ovvero la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) Contenuto: "Valore di rimpiazzo" ovvero il costo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento tecnico/economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

In caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente:

- a. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" o "Valore di rimpiazzo" non esistesse, e più precisamente:

- per i “Fabbricati”: l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento tecnico/economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- b. il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a) o b), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo" o al “Valore di rimpiazzo”..

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse. Il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. Verrà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, dei beni distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia. La ricostruzione o il rimpiazzo possono essere effettuati nella stessa o in altra ubicazione e nei modi più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico dell'Assicuratore. La ricostruzione o il rimpiazzo deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento di indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" o al “Valore di rimpiazzo”;

L'assicurazione in base al “Valore a nuovo” e al “Valore di rimpiazzo” non è operante:

- per fabbricati (o porzioni di fabbricati) in stato di abbandono o disuso (non costituiscono “stato di inattività, abbandono o disuso” le sospensioni temporanee di attività per manutenzione, revisione o simili e le sospensioni di attività che per loro natura sono a carattere temporaneo o stagionale. Del pari non si considerano in abbandono o disuso i fabbricati vuoti e/o inoccupati);
- per il contenuto che al momento del sinistro, si trovi in stato di inattività e/o abbandono o disuso;
- per i veicoli di proprietà dell'Ente o di terzi iscritti in pubblici registri, anche se assicurati con partita separata;
- nei casi in cui la ricostruzione, la riparazione o i provvedimenti di rimpiazzo non siano intrapresi e compiuti nel termine massimo di 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, salvo cause di forza

maggiore. Per i casi suddetti, la valutazione del danno risarcibile sarà effettuata in base al valore che i beni colpiti avevano al momento del sinistro tenuto conto della loro vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa.

Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento di indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. Ai fini della determinazione del valore assicurabile e dell'ammontare di eventuali danni si precisa altresì quanto segue:

- i beni costituiti da derrate alimentari, farmaci e medicinali, merci destinate alla vendita o alle lavorazioni, cancelleria, combustibili ed altri materiali di consumo in genere, saranno valutati in base al loro costo di riacquisto;
- per fabbricati, o loro parti, beni e contenuto avente valore artistico, storico o di antiquariato, vale quanto regolato al successivo articolo;
- i risarcimenti saranno effettuati al lordo di IVA e oneri fiscali se ed in quanto dovuti a terzi dall'Assicurato o non recuperabili dallo stesso.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate, come sopra calcolato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

5.8 - Differenziale storico/Opere di abbellimento

Nella somma assicurata la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico - artistiche possono subire a seguito di sinistro e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno". A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La presente garanzia viene prestata in deroga totale all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare dell'indennizzo.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

5.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Qualora, relativamente all'indennizzo, venga aperto un procedimento penale nei confronti del Contraente o dell'Assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato entro i termini previsti purché, dalla documentazione attestante le indagini preliminari relative al reato non si evidenzii il caso di dolo.

Il suddetto disposto sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

5.10 - Anticipi sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, previa richiesta, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 51.500,00.=. La Società adempirà all'obbligazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere il pagamento del supplemento delle indennità dovute in base allo stato di avanzamento dei lavori. Tale pagamento verrà eseguito entro 30 (trenta) giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, delle cose distrutte o danneggiate, fermo restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 60 (sessanta) dalla data di eccezione.

5.11 - Limite massimo di indennizzo

Fatti salvi i casi in cui sia espressamente previsto nel presente capitolato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

5.12- Indennizzo in mancanza di chiusura di istruttoria

L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti una fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risultasse una causa di decadenza della garanzia.

5.13 - Risoluzione del contratto

Il Contraente potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode e/o inosservanza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) cessione dell'azienda per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- c) cessione del contratto e subappalto del servizio a terzi;
- d) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate.

Nel caso di cui alla precedente lettera a) dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora la società non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, il Contraente provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.

Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b) e c) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 11 del D.Lgs 157/95 così come sostituito dal Dlgs n. 65/2000.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate la società, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Contraente dovrà andare incontro per l'affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.

5.14 - Clausola arbitrale

In caso di divergenza sulle condizioni e sulle norme che regolano il presente contratto le Parti si obbligano a mettersi al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno dalla Società, uno dal Contraente, il terzo dagli altri due o, in difetto di accordo, dal Presidente del tribunale competente.

Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi componenti ed è dispensato da ogni formalità di legge e le sue decisioni sono vincolanti tra le parti anche se uno degli arbitri rifiuta di firmare il verbale.